

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 647-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTI CAPORASO Elena e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

---

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1969

---

Modifica della prima parte del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, (legge comunale e provinciale), in materia di riconoscimento del servizio prestato da impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre amministrazioni

---

ONOREVOLI SENATORI — L'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, che viene in discussione col presente disegno di legge, presenta, nella formulazione della prima parte del terzo comma, il carattere di eccezione a un principio generale in tema di rapporto di pubblico impiego.

Seguendo la terminologia della stessa Costituzione (articolo 5) vi sono «servizi» di carattere pubblico, che «dipendono dallo Stato», in evidente confronto con quelli affidati alle autonomie locali.

Orbene, per i primi, già il lontano regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 4, quinto comma, prescriveva il cumulo di anzianità per gli aumenti periodici di stipendio nel grado, nel caso di servizio prestato in diverse Amministrazioni dello Stato.

La disciplina al riguardo è ripresa dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, articolo 10.

Contrasta con il principio accolto in queste norme il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, rammentato in principio, a norma del quale «il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio».

*Quid juris* è a domandarsi cioè circa la compatibilità di questa eccezione col principio suddetto, dopo che attraverso la Costituzione un nuovo spirito investe anche vecchi istituti, in rispondenza a un più alto senso di giustizia.

« Il lavoratore (articolo 36 della Costituzione) ha diritto a una retribuzione *proporzionata* alla *quantità e qualità* del suo lavoro ».

Nel caso di specie si tratta di servizio prestato dal dipendente del comune o della provincia presso altre amministrazioni, dello stesso tipo di lavoro, questo considerato nel tempo, di cui il terzo comma dell'articolo 228 in oggetto vieta il riconoscimento agli effetti dell'anzianità e degli aumenti di stipendio.

Il presente disegno di legge propone di abbattere questo divieto, col sancire al contrario che « il servizio di ruolo presso altre Amministrazioni comunali, consorziali o provinciali, è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici se prestato nella stessa qualifica ».

Non sembra dubbio che si debba convenire sulla saggezza di questa innovazione, conforme ad un principio già acquisito nei servizi che dipendono dallo Stato, a un principio — è da aggiungere — che risponde all'ansia di giustizia che investe il nuovo tempo iniziatosi con la Costituzione.

Nè sembra che debba essere di ostacolo il maggiore onere a carico degli Enti locali, che deve essere preso e tenuto in considerazione attraverso opportune modifiche delle leggi tributarie.

La Commissione è stata concorde nell'accogliere il disegno di legge, ed io, quale relatore, fo voti perchè l'Assemblea voglia ad esso esprimere il suo consenso.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di ruolo presso altre amministrazioni comunali, consorziali o provinciali, è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici, se prestato nella stessa qualifica ».